

Città di ARESE

Città Metropolitana di Milano

Regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di comunicazione



IL SINDACO (Michela Palestra)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24 aprile 2018 Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITA	3
ARTICOLO 2- DEFINIZIONI	
ARTICOLO 3- SCAVO	<u>.3</u>
ARTICOLO 4- POLIFORE, CAVIDOTTI O ALTRI MANUFATTI IDONEL	
ARTICOLO 5- SOGGETTI	<u>.4</u>
ARTICOLO 6- ACCESSO E RILASCIO CONCESSIONI	
ARTICOLO 7- CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE	<u>.5</u>
ARTICOLO 8- VIGILANZA SUI LAVORI	
ARTICOLO 9- SANZIONI	.6
ARTICOLO 10- ENTRATA IN VIGORE.	
ARTICOLO 11 – ALLEGATI	<u>.6</u>
ALLEGATO PLANIMETRICO	.7
SCHEMA CONCESSIONE PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN DISPONIBILITA'	
DEL COMUNE DI ARESE PER LA POSA DI RETI DI TLC AD ALTA VELOCITA', AI SENSI DEL	R

Documento stampato il giorno 27/05/2021

Articolo 1 - Finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di attraversamenti di suolo pubblico per la posa in opera, nonché l'utilizzazione, di impianti sotterranei destinati a installazione di reti di comunicazione.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.

Articolo 2- Definizioni

- 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per scavo, qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico, di aree di proprietà comunale o di aperture per gli attraversamenti del sottosuolo di aree di proprietà privata;
 - b) per polifore, cavidotti o qualsiasi altro manufatto, gli alloggiamenti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni che consentono il passaggio di fibre ottiche e/o nuove reti di comunicazione.

Articolo 3- Scavo

- 1. Ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, chiunque intenda eseguire lavori di scavo su suolo pubblico, ed usare il suolo medesimo, per la posa di strutture a servizio di reti di comunicazione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità comunale. L'ottenimento di tale autorizzazione costituisce titolo abilitativo anche e per gli effetti dell'articolo 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con L. n. 133/2008 e s.m.i..
- 2. La richiesta di autorizzazione deve essere diretta al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed essere corredata di tutti gli elementi tecnici e progettuali necessari ad individuare le opere da eseguire, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dal Servizio Tecnico sulla base di quanto previsto dal Decreto 1.10.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. 244 del 17.10.2013; nel caso di utilizzo di infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune, la richiesta oltre a quanto indicato nel modello C dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/2003 deve altresì contenere l'impegno a sottoscrivere il disciplinare di concessione conforme allo schema tipo predisposto, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 259/2003, contenente le obbligazioni che il concessionario si impegna ad adempiere nell'esercizio della concessione di suolo e di installazione di rete. Il disciplinare di concessione in particolare prevede e definisce le modalità di costituzione e prestazione delle garanzie bancarie o assicurative che il concessionario dovrà presentare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23.5.1924 n. 827.
- 3. L'autorizzazione/concessione è rilasciata, dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, secondo le modalità ed i termini definiti dall'art. 88 del D.Lgs. 259/2003.
- 4. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, o dall'ulteriore termine prorogato ai sensi del comma 2 dell'art. 88 del D.Lgs. 259/2003, senza che l'autorità comunale si sia espressamente pronunciata, l'autorizzazione si intende rilasciata.
- 5. Il titolare della concessione deve osservare per l'esecuzione dei lavori di scavo le norme e le prescrizioni tecniche dettate dall'articolo 66 del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e le ulteriori prescrizioni impartite dall'autorità comunale, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 15bis del D.L. n. 112/2008.

- 6. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il titolare sottoscrive il disciplinare previsto dal precedente comma 2.
- 7. La posa e l'ingombro di impianti di comunicazione all'interno dell'infrastruttura fisica concessa non deve mai costituire ostacolo alle esigenze di esercizio del Comune, né alle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della infrastruttura.

Articolo 4- Polifore, cavidotti o altri manufatti idonei

- 1. La cablatura del territorio comunale avviene mediante la posa in opera nel sottosuolo di polifore, di cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto conforme alle caratteristiche di cui ai commi seguenti.
- 2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto e alle lavorazioni per la loro posa in opera secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione. Dette caratteristiche sono comunque conformi alle norme tecniche UNI e CEI vigenti nel settore.
- 3. L'ubicazione delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto è individuata, in accordo con il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, in funzione delle aree interessate e della dimensione e potenzialità degli impianti e nel rispetto del Regolamento del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo approvato unitamente al vigente P.G.T.. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato trova applicazione la normativa vigente in materia di servitù ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 259/2003.

Articolo 5- Soggetti

- 1. Gli operatori autorizzati per l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259, che abbiano ottenuto concessione dal Comune di Arese ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, sono tenuti ad utilizzare per la propria rete polifore, cavidotti o qualunque altro idoneo manufatto finalizzato al cablaggio che siano conformi alle norme di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La posa in opera delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto avviene nei tracciati preventivamente concordati con il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
- 2. Le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di scavo di suolo pubblico sono tenute ad effettuare, contestualmente alla posa in opera degli impianti e delle strutture di loro competenza, nelle aree non servite da infrastrutture fisiche, la posa in opera delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro manufatto idoneo alle funzioni di cui all'art. 4.
- 3. Le polifore, cavidotti o qualunque altro idoneo manufatto collocato ai termini dei commi 1 e 2 possono divenire di proprietà del Comune di Arese; nei predetti casi, l'importo corrispondente al loro valore è versato dal Comune operando opportuna compensazione con crediti relativi agli oneri derivanti dalla concessione.

Articolo 6- Accesso e rilascio concessioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 33/2016, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica è consentita senza alcuna discriminazione. Al fine di favorire il libero accesso alle infrastrutture tecnologiche, l'uso delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto

- di proprietà comunale, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 1, del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259, è consentito a chiunque ne faccia richiesta.
- 2. La concessione per l'uso del sottosuolo pubblico e delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto di proprietà comunale è a titolo oneroso. L'importo degli oneri concessori è determinato con un provvedimento della Giunta Comunale, sulla base dei criteri definiti dal successivo articolo 7.
- 3. La concessione è rilasciata dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni entro trenta giorni dalla richiesta.
- 4. Per le derivazioni residuali il Comune di Arese si riserva la facoltà di acquisire la proprietà delle relative infrastrutture, nei limiti e secondo le modalità di legge.
- 5. Il rapporto tra le parti è disciplinato sulla base dell'allegato schema di concessione, che costituisce parte integrante del presente atto. In sede di definizione delle specifiche concessioni il funzionario del Comune, cui sono attribuite le competenze ai sensi dell'art. 109 del T.U.E.L., se necessario, potrà procedere ad eventuali adeguamenti e modifiche del testo volti alla definizione delle specificità dei singoli casi, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi contenuti nel presente Regolamento e nello schema ad esso allegato.

Articolo 7- Corrispettivi per la concessione

- 1. Per la realizzazione di attraversamenti di suolo pubblico per la posa in opera, nonché l'utilizzazione, di impianti sotterranei destinati a installazione di reti di telecomunicazioni dovrà essere corrisposto annualmente al Comune di Arese dall'operatore che ne fa richiesta gli importi corrispondenti al canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e comunque ogni altro tributo/i, comunque denominati, dovuto/i per la occupazione ed utilizzo del sottosuolo di aree pubbliche in forza di legge e di regolamento, sulla base delle tariffe e le modalità nel tempo vigenti nel COMUNE di Arese con riferimento allo sviluppo definito.
- 2. Per l'utilizzo di infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Arese per la posa di reti tle ad alta velocità l'operatore dovrà corrispondere al Comune di Arese sulla base dello sviluppo definito:
 - a) un corrispettivo una tantum per la somma determinata dal Settore LL.PP. e Manutenzioni sulla base dei costi riferiti all'incidenza delle sedi stradali nel calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria produttivi ed artigianali di cui all'articolo 16, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) annualmente, gli importi corrispondenti al canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e nel rispetto della legge ogni altro tributo/i, comunque denominati, dovuto/i per la occupazione ed utilizzo del sottosuolo di aree pubbliche in forza di legge e di regolamento, sulla base delle tariffe e le modalità nel tempo vigenti nel COMUNE di Arese.

Articolo 8- Vigilanza sui lavori

1. Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni esercita la vigilanza sulle modalità di realizzazione dei lavori di scavo e di successiva messa in posa della pavimentazione.

Articolo 9- Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori contemplati dal presente regolamento senza la necessaria autorizzazione o utilizzi senza titolo le infrastrutture pubbliche collocate nel sottosuolo è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per quanto applicabile, all'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il risarcimento dei danni.


Articolo 10- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è assunto dal Consiglio Comunale ed esplica la sua efficacia dalla data definita nei termini dell'articolo 8 dello Statuto Comunale.

Articolo 11 - Allegati

- 1. Allegati del presente Regolamento sono:
 - 1. Allegato planimetrico;
 - 2. Schema di concessione per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Arese per la posa di reti di tlc ad alta velocità, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016.

Allegato planimetrico



SCHEMA CONCESSIONE PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI ARESE PER LA POSA DI RETI DI TLC AD ALTA VELOCITA', AI SENSI DEL D.Lgs. n. 33/2016.

TRA

IIVA
"COMUNE DI ARESE" con sede in Arese, via Roma n. 2, Codice Fiscale 03366130155, in seguito denominato anche "COMUNE", rappresentato dal signor, nella sua veste di Responsabile e come tale in rappresentanza del suddetto COMUNE, munito degli occorrenti poteri ai sensi degli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché in forza del Decreto Sindacale n del, emesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 decimo comma del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato in copia conforme sotto la lettera ""
E E
con sede legale in, Via/P.zza, ncodice fiscale e partita iva
, che qui interviene nella persona di Responsabile di
in virtù della procura delrepertorioraccolta
nNotaio in, allegato in copia conforme sotto la lettera "", in
seguito denominato "Operatore";
PREMESSO
utilizzate per reti fognarie e/o reti tecnologiche non definite; - che il Comune si è dotato di specifico "Regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazione", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n
- che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2016, "Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza";
- che l'Operatore, titolare di Autorizzazione per il servizio, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data e Licenza individuale ex Delibera Agcom n, in data, ha presentato al COMUNE richiesta per l'accesso alle predette infrastrutture fisiche ai fini della realizzazione ed esercizio della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità; - che Il Responsabile dell'Area/Settore del Comune di Arese, con la sottoscrizione del presente

atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo del

vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione" del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale ndele che sono state rispettate le prescrizioni stabilite dal CODICE DI COMPORTAMENTO approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 19/6/2014;
Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il COMUNE e convengono e stipulano quanto segue.
 ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI 1. Le premesse e gli allegati si intendono qui interamente richiamati e fanno parte integrante e sostanziale della presente Concessione.
Art. 2 - OGGETTO
1. Con la sottoscrizione della presente Concessione, il COMUNE concede all'Operatore il diritto di accedere alle «infrastrutture fisiche» sotterranee nella propria disponibilità (in

- diritto di accedere alle «infrastrutture fisiche» sotterranee nella propria disponibilità (in seguito anche "infrastrutture" o singolarmente "tubazione"), per la posa e l'esercizio degli "impianti di TLC" secondo i termini e le condizioni del presente Concessione.
- 2. L'accesso di cui al comma 1 potrà avvenire previa verifica della fattibilità e compatibilità di ogni intervento di posa con la finalità primaria alla quale le infrastrutture sono destinate, che deve essere in ogni tempo mantenuta e garantita.
- 3. Ogni singolo intervento di posa effettuato dall'Operatore, a propria cura e spese, direttamente o a mezzo di personale e/o imprese dallo stesso incaricate dovrà essere preventivamente autorizzato dal COMUNE sulla base di schemi progettuali di dettaglio definiti dall'Operatore e, se ritenuto necessario dal COMUNE, rilevati attraverso sopralluoghi preliminari congiunti volti a verificare l'idoneità del percorso e ad individuare i punti di accesso e le modalità di posa.
- 4. Il COMUNE garantisce che le infrastrutture messe a disposizione dell'Operatore sono libere da vincoli fatto salvo quanto definito dal comma 2 e dall'art. 4, commi 2 e 4.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI

- 1. L'Operatore, ai fini dell'utilizzo delle Infrastrutture del COMUNE ai sensi del presente Concessione, invierà al COMUNE una specifica comunicazione, allegando lo schema progettuale dell'intervento di posa/manutenzione che intende realizzare.
- 2. Resta inteso che l'Operatore provvederà, a propria cura e spese, all'acquisizione di tutti i titoli (permessi, licenze, autorizzazioni amministrative, nulla osta, eccetera) eventualmente necessari ai fini dell'installazione e il mantenimento degli impianti di TLC oggetto della Concessione, sollevando da ogni responsabilità amministrativa, civile e/o penale il COMUNE per la realizzazione e gestione di tali impianti.

Art. 4 - PRESCRIZIONI DI POSA

1. Le Parti escludono che le infrastrutture fisiche concesse in uso ai sensi del presente Concessione possano essere utilizzate dall'Operatore per un uso diverso rispetto a quello previsto dalla Concessione stesso.

- 2. La posa e l'ingombro di impianti di TLC all'interno dell'infrastruttura fisica ceduta non deve mai costituire ostacolo alle esigenze di esercizio del COMUNE, né alle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della Infrastruttura.
- 3. L'Operatore potrà posare all'interno della Infrastruttura tubi, minitubi o cavi dielettrici, adeguatamente protetti, in un numero compatibile con la capacità ricettiva dell'infrastruttura stessa, anche in previsione di eventuali sviluppi della rete. I tubi, minitubi e i cavi dielettrici resteranno di proprietà esclusiva dell'Operatore.
- 4. L'Operatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le componenti dell'infrastruttura fisica concessa in uso non esclusivo (cavidotti, pozzetti, chiusini, tubi di manovra e quant'altro al servizio dell'infrastruttura) sono e/o potranno essere oggetto di diritti d'uso anche da parte di altri soggetti, tra i quali il COMUNE, società da questi partecipate, altri soggetti concessionari o comunque soggetti portatori di diritti in base ai titoli autorizzativi o concessori rilasciati dal COMUNE, fermo restando che altre reti o infrastrutture dovranno essere comunque compatibili con quella per cui l'infrastruttura fisica stessa è stata realizzata per le funzioni di cui all'art. 2, comma 2 e con quella di TLC.
- 5. Qualora le Parti lo ritengano necessario, il COMUNE fornirà, ove possibile, all'Operatore, con proprio personale, il necessario supporto tecnico in fase realizzativa addebitando all'Operatore i costi sostenuti secondo quanto previsto nel successivo articolo 10.
- 6. Ogni intervento sull'infrastruttura fisica per l'esercizio di quanto concesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, dovrà essere realizzato dall'Operatore a regola d'arte in conformità ai dettami delle norme imperative e delle regolamentazioni tecniche nel tempo vigenti; qualora intervengano norme che impongano diverse e/o ulteriori prescrizioni tecniche, l'Operatore si impegna a procedere, a propria cura e spese, al necessario adeguamento entro i termini di legge, a pena di decadenza della presente; ai predetti nuovi interventi di adeguamento si applica la disciplina del presente concessione.
- 7. Dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche pre-esistenti o predisposte adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree comunali e salvaguardando, per quanto oggettivamente possibile, le ulteriori potenzialità d'impiego delle infrastrutture fisiche comunali.
- 8. L'Operatore dovrà rilevare ogni parte dell'infrastruttura dallo stesso realizzata in modo numerico e registrando le misure su planimetrie predisposte a tal fine. Entro 60 giorni dal completamento dell'infrastruttura o di parti di essa, tale documentazione sottoscritta dall'Operatore, dovrà essere inviata al COMUNE anche in supporto informatico georeferenziato a pena di decadenza della presente.
- 9. Ogni eventuale spesa o danno, connesso o derivante dall'installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla infrastruttura o sulla rete è a totale carico dell'Operatore. Ogni attività e spesa per il ripristino del suolo, sottosuolo o soprassuolo dovuto all'attività dell'Operatore è a totale carico di quest'ultimo. In caso di interventi o modifiche alle infrastrutture in dipendenza di lavori pubblici, i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti TLC avverranno a cura e spese dell'Operatore

- stesso. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro.
- 10. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione del lavori e dei relativi depositi ed occupazioni da parte dell'Operatore in forza della presente, il COMUNE ne sarà interamente sollevato e tenuto indenne dall'Operatore rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.
- 11. Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato A.

Art. 5- INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI TLC E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

- 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di TLC posati dall'Operatore saranno effettuati a cura e spese di quest'ultimo.
- 2. Su richiesta del COMUNE, l'Operatore si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli eventuali lavori/interventi che si rendessero necessari sia al momento della posa degli impianti di TLC, sia nel corso del loro esercizio e manutenzione per la salvaguardia della integrità e/o della piena funzionalità degli impianti del COMUNE o di Terzi aventi titolo concessorio dal Comune medesimo, sempre che a giudizio del COMUNE i lavori/interventi anzidetti si rendano necessari a causa della presenza degli impianti di TLC dell'Operatore.
- 3. L'inadempimento di quanto sopra e di quanto indicato nel precedente articolo 4 da parte dell'Operatore, comporterà la facoltà del COMUNE di pronunciare la decadenza della presente Concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 6 - SUBCONCESSIONE O CESSIONE DEL DIRITTO D'USO

- 1. L'Operatore, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente potrà mettere a disposizione di altri Operatori di Comunicazione elettronica parte degli impianti di sua proprietà posti all'interno dell'infrastruttura fisica del COMUNE, a condizione che ciò non comporti modifiche delle infrastrutture fisiche.
- 2. L'Operatore si impegna, pena la decadenza della presente Concessione, a comunicare preliminarmente tale eventualità al COMUNE e a rendere noti all'Operatore terzo i contenuti del presente Concessione.
- 3. Resta inteso che l'Operatore resta unico interlocutore e responsabile nei confronti del Comune anche nel caso di esercizio della messa a disposizione di cui al comma 1, manlevando il Comune medesimo da qualsiasi onere e/o responsabilità, anche nei confronti di Terzi, dipendente da azione od omissione del sub concessionario.

ART. 7 - INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE FISICHE

- 1. Il COMUNE si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere all'Operatore di intervenire sui propri impianti di TLC qualora questi o il loro esercizio dovesse risultare di ostacolo, ovvero comportare oneri aggiuntivi per il COMUNE, nello svolgimento delle proprie attività.
- 2. In tal caso il COMUNE invierà all'Operatore richiesta scritta, indicando se trattasi di intervento:
 - a) Urgente: qualora legato ad un intervento straordinario non procrastinabile.
 - b) Programmabile: in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria procrastinabile.
- 3. In caso di intervento Urgente il COMUNE indicherà il termine entro il quale l'Operatore dovrà necessariamente intervenire.
- 4. In caso di intervento Programmabile le Parti si impegnano a concordare congiuntamente i termini di esecuzione delle operazioni che comunque dovranno essere eseguiti entro 90 giorni.
- 5. Il mancato rispetto dei termini di intervento comporterà la facoltà del COMUNE di dichiarare la decadenza della presente Concessione fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 - PERSONALE E NORME DI SICUREZZA

- 1. L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge, comprese quelle contenute nel D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro.
- 2. L'Operatore si impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno della rete di _______del COMUNE per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla medesima, assumendo l'obbligo di attenervisi scrupolosamente.
- 3. L'Operatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto della Concessione per aver acquisito direttamente e/o ricevuto, dal COMUNE, tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle attività ed alle aree di volta in volta individuate rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere e responsabilità.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. L'Operatore si servirà dei beni del COMUNE con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti. L'Operatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'infrastruttura in oggetto.

- 2. L'Operatore, nel caso di infrastruttura fisica esclusivamente dedicata alle reti di comunicazione, si obbliga a sostenere tutte le spese ed oneri conseguenti ed inerenti alle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrenti per il corretto mantenimento e la gestione dell'infrastruttura concessa in uso, inclusi i successivi ampliamenti o adeguamenti in forza di normative sopravvenute.
- 3. L'Operatore si obbliga, inoltre, a proprie cura e spese, a predisporre e presentare le pratiche al fine dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi necessari per l'attrezzamento della rete di cui al comma precedente, sollevando il COMUNE da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni.
- 4. Sono a carico dell'Operatore tutte le eventuali spese per gli oneri di occupazione del sottosuolo e per il rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla osta.
- 5. L'Operatore, nello svolgimento delle proprie attività di esercizio e manutenzione della rete di TLC, risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati all'Infrastruttura del COMUNE, manlevandolo da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza di detti danno o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque connessi a dette attività, anche se l'installazione, l'esercizio e/o la manutenzione fossero effettuate da società incaricate.
- 6. Parimenti il COMUNE risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti di TLC dell'Operatore (minitubi, cavi in f.o.), che dovesse essere arrecato durante gli interventi da parte del personale del COMUNE o di altro Operatore incaricato di interventi sulla propria infrastruttura, fatto salvo l'evento dovuto a causa di forza maggiore o comunque non imputabile al COMUNE oppure a non corretta segnalazione infrastruttura di TLC o idonea collaborazione dell'Operatore.
- 7. Inoltre, l'Operatore manleva il COMUNE da qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla propria attività e dal posizionamento, gestione e manutenzione degli impianti di TLC. L'eventuale presenza sul luogo del personale del COMUNE al momento del posizionamento, manutenzione e controllo dell'infrastruttura da parte dell'Operatore, non limita né riduce la responsabilità di quest'ultimo.

ART. 10 – CORRISPETTIVI

- 1. Per l'accesso alle Infrastrutture fisiche esistenti in disponibilità del COMUNE, l'Operatore riconoscerà al COMUNE stesso:
 - a. un corrispettivo una tantum per la somma euro (-), pari ad €. _ al ml, che il COMUNE, come rappresentato, attesta di aver ricevuto in data odierna con assegno circolare n., debitamente versato alla Tesoreria Comunale (bolletta n. del _____);
 - b. annualmente, a far data dall'anno___, entro il 31.1., fermo restando quanto stabilito dal dedicato Regolamento Comunale vigente in materia nel tempo, gli importi corrispondenti al canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e comunque, nel rispetto della legge, ogni altra imposta, comunque denominata, dovuta per la occupazione ed utilizzo del sottosuolo di aree pubbliche in forza di legge e di regolamento, sulla base delle tariffe e le modalità nel tempo vigenti nel COMUNE di Arese con riferimento allo sviluppo definito di m. ---- ovvero alla superficie di mg. ---- (servizi di rete). In sede di sottoscrizione è stata

versata a titolo equitativo la somma dovuta in modo proporzionale ai mesi decorrenti dalla data del presente atto al 31.12 del corrente anno, pari ad €.

2. L'Operatore si impegna, altresì, a riconoscere al COMUNE gli eventuali importi conseguenti le attività di supporto tecnico effettuate in fase realizzativa, nei termini di cui all'art. 4 del presente Concessione. Tali importi saranno calcolati in relazione al numero e alla durata degli interventi sulla base del costo medio lordo orario del personale che presterà la propria assistenza maggiorato del 30% per le spese generali. L'Operatore effettuerà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta del COMUNE.

Art. 11 - VERIFICHE

1. Il COMUNE si riserva il diritto d'ispezionare il bene concesso o farlo visitare a terzi. L'Operatore, con preavviso scritto di almeno due giorni lavorativi, si rende disponibile all'assistenza nella fase della predetta ispezione.

ART. 12 – CAUZIONE E GARANZIE

- 1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, a norma dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924, dalla data di sottoscrizione del medesimo l'Operatore ha consegnato al COMUNE, che accetta:
 - a. polizza cauzionale bancaria o assicurativa n. ____contratta con____, per la durata del presente atto incrementata di ulteriori 6 (sei) mesi, dell'ammontare di Euro _____ (-----), pari all'importo stimato di un anno di canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico ed ai fini della garanzia degli interventi manutentivi e delle spese degli impianti, del pagamento dei canoni e dei contributi in trattazione e del mantenimento del soprasuolo;
 - b. polizza di assicurazione a garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi connessi alla presenza degli impianti sulle aree pubbliche ed al loro corretto stato di manutenzione e sicurezza n._____- stipulata con ----- . agenzia ------ , con un massimale assicurato di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zerozero) che tenga indenne il COMUNE, per tutta la durata della concessione, da tutti i rischi anche nei confronti di pretese di terzi- derivanti dalla presenza di detti impianti e da eventuali carenze manutentive o gestionali degli stessi; eventuali franchigie o scoperti saranno a totale carico dell'Operatore.
- 2. Nel caso venissero riscontrati carenze o anomalie nelle aree pubbliche dovute alla presenza degli impianti in trattazione che possano pregiudicare il pubblico interesse, di ciò verrà data notizia dal COMUNE all'Operatore con richiesta di provvedere entro un termine congruo, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica, a rimuovere, riparare o sostituire l'opera o la parte che risultasse in tale situazione. Nel caso di inadempienza l'Operatore autorizza sin d'ora il COMUNE a realizzare direttamente le opere di rimozione, riparazione o sostituzione, previa escussione della suddetta cauzione (lettera a)) nel modo più ampio con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il COMUNE dovrà fare,

fermo restando il loro integrale ristoro. Analogamente a quanto sopra si procederà nel caso in cui la mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dell'Operatore possa arrecare pregiudizio ad interessi pubblici. Nel caso di utilizzo da parte del COMUNE delle somme cauzionali le garanzie dovranno essere prontamente reintegrate e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal loro prelievo da parte del COMUNE: il mancato adempimento a tale reintegro costituirà causa di decadenza così come previsto dal precedente articolo 7.

- 3. Nel caso di mancato pagamento dei canoni e/o tributi e/o contributi di ciò verrà data notizia dal COMUNE all'Operatore con richiesta di provvedere entro un termine congruo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica, a pagare quanto richiesto dal COMUNE con gli interessi moratori oltre le maggiorazioni di legge. Nel caso di inadempienza dell'Operatore autorizza sin d'ora il COMUNE a procedere all'escussione della suddetta cauzione (lettera a.) nel modo più ampio con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per le somme dovute al COMUNE in forza di delle tariffe vigenti. Nel caso di utilizzo da parte del COMUNE delle somme cauzionali le garanzie dovranno essere prontamente reintegrate e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal loro prelievo da parte del COMUNE, il mancato adempimento a tale reintegro costituirà causa di decadenza della presente Concessione così come previsto dal precedente articolo 7.
- 4. In caso di anticipata cessazione della rete e/o in caso di uso improprio da parte dell'Operatore o di inadempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi posti a suo carico col presente atto, la cauzione verrà incamerata dal Concedente, in tutto o in parte fino alla completa copertura dei costi di ripristino o di indennizzo, salve le eventuali superiori spese e danni. La cauzione che dovrà coprire l'intera vigenza contrattuale, verrà restituita all'Operatore non inadempiente decorsi 6 (sei) mesi dal momento della cessazione della presente concessione.

ART. 13 - VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA

1. Il COMUNE ha diritto di accesso all'infrastruttura concessa in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, o terzi all'uopo delegati, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo. Le ispezioni e gli accessi potranno avvenire alla presenza di un incaricato dell'Operatore il quale si obbliga a garantire la presenza di tali incaricati con il preavviso minimo di cui al precedente art. 11.

Art. 14 - PROPRIETÀ DEI BENI

1. Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall'Operatore in virtù della presente Concessione, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, oppure posate all'interno delle infrastrutture fisiche del COMUNE, costituiscono proprietà dell'Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.

- 2. Fin da ora le Parti precisano e concordano che l'Operatore manterrà la proprietà di detti impianti anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d'uso concessole sulla scorta del presente Concessione, ovvero ancora qualora il presente Concessione si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto, a condizione che l'Operatore provveda alla loro corretta rimozione nei modi e termini fissati dal Comune; trascorso tale termine l'Operatore perderà ogni diritto circa la proprietà di detti impianti.
- 3. Per contro, le infrastrutture fisiche del COMUNE utilizzate dall'Operatore per lo sviluppo della propria rete di TLC, rimangono di esclusiva proprietà del COMUNE stesso.

Art. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SPOSTAMENTO

- 1. L'Operatore si impegna a collaborare con il COMUNE e ad agevolare le relative attività, in caso si rendesse necessario spostare le infrastrutture fisiche del COMUNE, occupate dagli impianti di TLC.
- 2. Il COMUNE si impegna a fornire motivata comunicazione all'Operatore con almeno 30 giorni di preavviso.
- 3. L'Operatore provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento dei propri impianti di TLC nei tempi e nei modi che le Parti concorderanno. Il COMUNE procederà allo spostamento delle proprie infrastrutture fisiche che, in sede definitiva, dovranno avere dimensioni opportune al ricollocamento degli impianti di TLC al loro interno.
- 4. Al fine di consentire al COMUNE di procedere allo spostamento delle proprie infrastrutture fisiche l'Operatore si impegna a segnalare la presenza dell'impianto di TLC alle eventuali ditte esecutrici dei lavori che ne facciano richiesta.
- 5. In caso di mancato spostamento da parte dell'Operatore degli impianti di TLC, il COMUNE procederà all'esecuzione di quanto necessario e i relativi costi saranno addebitati all'Operatore stesso.
- 6. Il mancato spostamento comporterà, inoltre, la facoltà per il COMUNE di dichiarare la decadenza della presente Concessione fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 16 – SANZIONI

1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia o nel caso di uso del bene difforme da quello determinato ai sensi della presente atto, o di accertata inadempienza agli obblighi contenuti nella presente Concessione, il COMUNE potrà diffidare l'Operatore ad adempiere agli obblighi o a far cessare l'uso difforme riscontrato, entro il termine che gli verrà assegnato. In caso del perdurare dell'inadempimento, il COMUNE si riserva di dichiarare la decadenza della presente concessione e rientrare nel pieno possesso dell'infrastruttura, procedere in danno dell'Operatore ai provvedimenti di rimozione degli impianti di TLC senza assumerne oneri di custodia, salvo il risarcimento del danno.

- 2. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II del T.U.E..
- 3. Salvo quanto indicato nel precedente comma, nel caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto e/o nella concessione si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo IV del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i..

ART. 16bis – ATTO RICOGNITIVO

- 1. Sulla base di una verifica tra le parti si è accertato che le reti indicate nell'allegata planimetria sono esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto e, comunque, dovranno rispondere a quanto stabilito nei precedenti articoli ai fine della formale concessione da parte del Comune.
- 2. L'Operatore, a tal proposito, alla data della presente concessione ha proceduto al versamento:
 - a. di un corrispettivo una tantum per la somma euro (____-),pari ad €. 4,54 al ml, che il COMUNE, come rappresentato, attesta di aver ricevuto in data odierna con assegno circolare n., debitamente versato alla Tesoreria Comunale (bolletta n. _____del______);
 - b. ai sensi dell'art. 2, comma 13, della Legge 133/2008 l'Operatore ha versato la somma di €. 516,00 (cinquecentosedici/00) a titolo di sanzione per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - c. della somma di € ------ degli importi corrispondenti all'anno_ per il canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, e comunque, nel rispetto della legge, ogni altro tributo/i, comunque denominati, dovuto/i per la occupazione ed utilizzo del sottosuolo di aree pubbliche in forza di legge e di regolamento, sulla base delle tariffe e le modalità nel tempo vigenti nel COMUNE di Arese con riferimento allo sviluppo definito di m. ---- ovvero alla superficie di mq. ---- (servizi di rete), detti tributi verranno versati a partire dal 2019 entro il 31.1., fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia, di ogni anno per tutta la durata della concessione.

ART. 17 - DURATA

1. La presente Concessione, valida ed efficace dal giorno della sua sottoscrizione, scadrà il_____.

2. Gli eventuali accordi specifici, sottoscritti in vigenza del presente Concessione, resteranno comunque validi ed avranno la durata specificata negli accordi stessi, legata alla vita utile degli impianti di TLC.

ART 18 - DECADENZA

- 1. La presente Concessione decade, con effetti dal pervenire di specifica comunicazione all'Operatore mediante PEC o raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento del danno, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Concessione, anche nelle seguenti ipotesi:
- a) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) il reiterato mancato pagamento dei canoni e/o dei tributi e/o dei contributi di cui al precedente articolo 10 (non meno di tre, anche non consecutivi, essendo autonomamente e singolarmente rilevante ogni ipotesi prevista alle lett. a) e b) del citato articolo 10, alle relative specifiche scadenze);
- c) mancato ripristino delle manutenzioni e ripristini così come previsto dal precedenti articoli 7 e 12;
- d) la persistente incuria degli impianti, o loro parti, oggetto della presente atto (non meno di un anno), salvo il caso di forza maggiore debitamente segnalato e documentato dall''Operatore ed esplicitamente accertato dal COMUNE;
- e) quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21;
- f) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del COMUNE;
- g) utilizzo delle infrastrutture per scopi diversi rispetto all'oggetto della Concessione;
- h) in caso di fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'Operatore;
- i) qualora l'Operatore fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate e previste dalla normativa pro tempore;
- j) il ricorrere di una delle ipotesi definite dall'art. 80, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr..

Art. 19 - CESSIONE

- 1. L'Operatore non potrà trasferire il diritto derivante dal presente Concessione a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del COMUNE, pena la decadenza della presente Concessione.
- 2. La presente Concessione continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell'Operatore o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.
- 3. In caso di cessione delle infrastrutture a soggetti terzi da parte del COMUNE, l'Operatore manterrà tutti i diritti acquisiti in virtù del presente Concessione e degli accordi specifici di utilizzo dell'Infrastruttura del COMUNE, senza nulla dovere al subentrante.

Art. 20 - RISERVATEZZA

- 1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell'esecuzione del presente Concessione. A tal fine, ciascuna Parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.
- 2. E' comunque fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integr.

Art. 21 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1. La Sig.ra/il Sig. la/il quale agisce in nome e per contro della Soc. dichiara di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione_____" del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____del______, ed attesta, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del suddetto Piano, che tra il sottoscrittore della presente, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento dell'Operatore medesimo e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente, sono insussistenti rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, o altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili a due anni precedenti alla data del presente atto. Inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, è fatto divieto all'Operatore, che si impegna in tal senso, di intraprendere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) dalla data del presente atto e per il biennio successivo alla cessazione della presente.
- 2. Le Parti danno atto che l'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la decadenza della Concessione.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

- 1. Le Comunicazioni tra le Parti devono avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) COMUNE di ARESE : <u>protocollo@cert.comune.arese.mi.it</u> b)_____:@......

Art. 23 - REGISTRAZIONE

- 1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del presente atto sono a carico dell'Operatore, comprese le spese di registrazione.
- 2. Le incombenze relative alla registrazione saranno a carico dell'Operatore che dovrà far pervenire al COMUNE copia dell'atto registrato.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente atto si richiamano le norme del codice civile in materia.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Concessione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Redatto e sottoscritto Arese lì Comune di Arese	in noriginali di cui n 1	per il COMUNE e n 1 per_	
letto, esaminato at		se e le pattuizioni di cui agli	articoli 2 (Oggetto),
4) (prescrizioni di		rutture di tlc e responsabilit	tà dell'Operatore), 6
(sub concessione		so), 7 (Interventi sulle infra	astrutture fisiche), 9
(Responsabilità de		11 (Verifiche), 12 (Cauzio	one e garanzie), 13
(Vigilanza sul cor		14 (Proprietà dei beni), 15 ((Obblighi in caso di
spostamento), 16t		cadenza), 19 (Cessione), 21	(Piano triennale di
prevenzione della		ione) e 24 (Foro compete	ente) della presente

Allegato A - PRESCRIZIONI DI POSA

Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- o inserimento, da parte dell'OPERATORE di minitubi e relativi cavi dielettrici di TLC adeguatamente protetti nelle Infrastruttura fisica costituita da _______sotterranea in tubo attraverso i pozzetti esistenti del COMUNE;
- o in corrispondenza a ciascuno di tali pozzetti, utilizzati per l'inserimento, deve essere realizzato dall'Operatore un limitrofo pozzetto, ad uso esclusivo dell'impianto di TLC, raccordati fra loro con apposito tubo;
- o il tubo di raccordo tra i pozzetti deve essere chiuso e sigillato nell'innesto con il pozzetto del COMUNE al fine di garantire la separazione fra le terminazioni dei cavi delle infrastrutture gestite rispettivamente dal COMUNE e dall'Operatore;
- o i pozzetti dell'Operatore resteranno di proprietà esclusiva dell'Operatore stesso che ne garantirà la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- l'innesto del tubo di raccordo sul pozzetto del COMUNE deve essere tale da non farlo sporgere al suo interno al fine di evitare la riduzione della luce all'interno del pozzetto stesso;
- o l'infrastruttura di telecomunicazioni non deve attraversare la sezione libera del pozzetto del COMUNE;
- o quanto oggetto di posa da parte dell'Operatore deve riportare elementi di identificazione secondo la normativa interna dell'Operatore;
- o i chiusini dei pozzetti dell'Operatore devono riportare il logo identificativo dell'Operatore stesso e rispondere alla normativa europea EN 124;
- o a conclusione dei lavori sarà sottoscritto tra il COMUNE e l'Operatore un verbale che attesti l'assenza di danni evidenti alle infrastrutture del COMUNE correlati alla posa degli impianti di TLC;

0	
0	